SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 734)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1980
(V. *Stampato n.* **612**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

Tarsmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 febbraio 1980

Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Paesi colpiti da gravi calamità naturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità di cui alla legge 2 luglio 1970, n. 520, è aumentata a partire dal 1979 a lire 200 milioni. Il detto stanziamento potrà, in caso

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

di necessità, essere ulteriormente integrato, sia nell'anno 1979 che negli esercizi successivi, con provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.